

L. 31-5-1965 n. 575 (Art. 2-undecies) ⁽⁹⁰⁾
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

Publicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138.

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 120, *D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. L'art. 116, comma 2, del citato *D.Lgs. n. 159/2011* ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo *D.Lgs. n. 159/2011*. In particolare, le disposizioni contenute nel presente articolo sono confluite nell'art. 48, commi da 1 a 14, dello stesso *D.Lgs. n. 159/2011*. In precedenza il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, commi 3 e 4, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, commi 1 e 2, 2-undecies, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 3-bis, 5, 5-bis, 6, 7 e 8, 2-duodecies, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 11.

(...)

2-undecies. [1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 2-sexies versa all'ufficio del registro ⁽⁶⁹⁾:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁷⁰⁾;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene ⁽⁷¹⁾;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ⁽⁷²⁾;

a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche ⁽⁷³⁾;

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di

L. 31-5-1965 n. 575 (Art. 2-undecies)

assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), a cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura ⁽⁷⁴⁾;

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#). Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi ⁽⁷⁵⁾.

2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera *a-bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia ⁽⁷⁶⁾.

2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-*ter* e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista

L. 31-5-1965 n. 575 (Art. 2-undecies)

per questi ultimi dall'*articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita ⁽⁷⁷⁾.

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis ⁽⁷⁸⁾.

2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis del presente articolo ⁽⁷⁹⁾.

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative ⁽⁸⁰⁾:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'*articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55* ⁽⁸¹⁾;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia ⁽⁸²⁾;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b) ⁽⁸³⁾.

3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale ⁽⁸⁴⁾.

4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai

L. 31-5-1965 n. 575 (Art. 2-undecies)

quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ⁽⁸⁵⁾.

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo ⁽⁸⁶⁾.

5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica ⁽⁸⁷⁾.

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio ⁽⁸⁸⁾.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾.

(69) Alinea così modificato dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4.

(70) Lettera così modificata dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512.

(71) Lettera così modificata prima dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512 e poi dal numero 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4.

(72) Lettera così modificata prima dall'art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512 e poi dal comma 201 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(73) Lettera aggiunta dal numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(74) Lettera prima sostituita dal comma 202 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dal numero 2) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificata dal numero 1-bis) della lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(75) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4.

(76) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

(77) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 52 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, e poi così sostituito dal numero 4) della lettera f) del comma 1 dell'art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(78) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 52 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

L. 31-5-1965 n. 575 (Art. 2-undecies)

(79) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 52 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, e poi così modificato dal numero 4-*bis*) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(80) Alinea così modificato dal numero 5.1) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(81) Lettera così modificata dal numero 5.1-*bis*) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(82) Lettera così modificata prima dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*, e poi dal numero 5.2) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*.

(83) Lettera così modificata dall'*art. 2, L. 22 dicembre 1999, n. 512*.

(84) Comma aggiunto dal comma 18 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94* e poi così modificato dai numeri 6) e 6-*bis*) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(85) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 52 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2, e poi abrogato dal numero 7) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(86) Comma così sostituito dal comma 221 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(87) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 52 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

(88) Comma così modificato dal numero 8) della lettera f) del comma 1 dell'*art. 5, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(89) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 109* (Gazz. Uff. 9 marzo 1996, n. 58, S.O.).

(90) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. L'*art. 116, comma 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011* ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo *D.Lgs. n. 159/2011*. In particolare, le disposizioni contenute nel presente articolo sono confluite nell'*art. 48, commi da 1 a 14, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011*. In precedenza il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqies*, commi 3 e 4, 2-*sexies*, 2-*septies*, 2-*octies*, 2-*nonies*, 2-*decies*, commi 1 e 2, 2-*undecies*, commi 1, 2, 2.1, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 3, 3-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 7 e 8, 2-*duodecies*, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqies*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 10-*quater*, 10-*quinqies*, 10-*sexies* e 11.

(...)